



Decreto n° 023 / Pres.

Trieste, 25 gennaio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLASSOCIAZIONE AMICI DEL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - TRIESTE NELLASSOCIAZIONE SOCIETÀ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIESTE. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLASSOCIAZIONE AMICI DEL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - TRIESTE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 25/01/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 20/01/2017

DANIELE BERTUZZI

in data 20/01/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Premesso che con proprio decreto 12 aprile 1999 n. 0109/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "Società Velica di Barcola e Grignano", con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con propri decreti 2 marzo 2007, n. 045/Pres. - in forza del quale, tra l'altro, la predetta Associazione ha assunto la nuova denominazione di "Società Velica di Barcola e Grignano - associazione sportiva dilettantistica"(S.V.B.G.-ASD) – e 22 giugno 2015, n. 0121/Pres.;

Premesso altresì che con proprio decreto 18 settembre 2012 n. 0187/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "Amici del mare - associazione sportiva dilettantistica" (ADM-ASD), con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto n. 0102/Pres. del 12 maggio 2016 con il quale, su istanza dei Presidenti delle predette Associazioni, iscritte rispettivamente ai nn. 159 e 254 del Registro regionale delle persone giuridiche, è stata disposta l'iscrizione nel Registro medesimo del progetto di fusione per incorporazione dell'Associazione "Amici del mare - associazione sportiva dilettantistica" nell'Associazione "Società Velica di Barcola e Grignano – associazione sportiva dilettantistica", insieme agli statuti vigenti delle medesime ed ai bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi approvati dai rispettivi organi assembleari;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 12, 2° comma, delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, vista l'assenza di una specifica disciplina civilistica in materia di fusione tra associazioni non lucrative, i relativi provvedimenti amministrativi sono adottati in applicazione analogica delle disposizioni che regolano la fusione tra enti non lucrativi e società commerciali;

Visti il verbale del 14 luglio 2016, a rogito del dott. Pietro Ruan, notaio in Trieste, rep. n. 15056, fasc. 9565, dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Amici del mare - associazione sportiva dilettantistica" (ADM-ASD), tenutasi il 1 luglio 2016, ed il verbale del 22 luglio 2016, a rogito del medesimo notaio, rep. n. 15077, fasc. 9585, dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Società Velica di Barcola e Grignano - associazione sportiva dilettantistica"(S.V.B.G.-ASD), tenutasi il 2 luglio 2016, entrambi iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche in data 2 agosto 2016, dai quali risulta l'approvazione da parte dei competenti organi assembleari del predetto progetto di fusione per incorporazione dell'Associazione "Amici del mare - associazione sportiva dilettantistica" nell'Associazione "Società Velica di Barcola e Grignano – associazione sportiva dilettantistica", nonché il conferimento ai rispettivi rappresentanti legali dell'espresso mandato e dei necessari poteri per la stipula del relativo atto di fusione;

Preso atto che fra le condizioni del progetto di fusione vi sono:

- a) l'adozione, quale unica disciplina statutaria, dell'attuale statuto dell'Associazione incorporante "S.V.B.G.-ASD" senza che il medesimo sia oggetto di modificazioni;
- b) la produzione di effetti della fusione dalla data del 1° gennaio 2017;
- c) il subentro di pieno diritto da parte dell'Associazione incorporante "S.V.B.G.-ASD" in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'Associazione incorporata "Amici del mare – associazione sportiva dilettantistica";
- d) la sottoposizione alla condizione sospensiva dell'ottenimento, da parte dell'Associazione incorporante, del subingresso, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, cod. nav., nella Concessione all'Associazione incorporata n. 276 del 30 giugno 2010;

Verificato, dalla documentazione prodotta, che la deliberazione dell'Associazione "Amici del mare - associazione sportiva dilettantistica" (ADM-ASD) – la quale determina un sostanziale scioglimento dell'ente con successiva devoluzione del patrimonio all'Associazione incorporante – è stata adottata dall'assemblea straordinaria dei soci con il *quorum* deliberativo dei tre quarti degli associati richiesto dalla norma imperativa dettata dall'articolo 21, comma 3, c.c., per i casi di scioglimento delle associazioni riconosciute;

Preso atto che, in data 7 dicembre 2016, la condizione sospensiva sopra menzionata si è verificata a seguito del subingresso dell'Associazione incorporante rispetto all'incorporata, nella concessione n. 276 del 30 giugno 2010;

Visto l'atto di fusione del 21 dicembre 2016, a rogito del dott. Pietro Ruan, notaio in Trieste, rep. n. 15433, fasc. 9867, reg.to a Trieste il 23 dicembre 2016, n. 10927, serie 1T, con il quale i legali rappresentanti hanno dichiarato fuse l'Associazione "Amici del mare - associazione sportiva dilettantistica" e l'Associazione "Società Velica di Barcola e Grignano – associazione sportiva dilettantistica" mediante l'incorporazione della prima Associazione nella seconda, con effetto dall'1 gennaio 2017;

Constatato che in tale atto i legali rappresentati delle predette Associazioni hanno dichiarato espressamente che le medesime non sono in perdita, come evidenziato dalle situazioni patrimoniali già oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra indicati e, per la sola Associazione incorporata, in base alla situazione patrimoniale redatta dal Consiglio direttivo della incorporata aggiornata al 30 novembre 2016 e già sottoposta al Consiglio direttivo della incorporante, allegata all'atto di fusione medesimo;

Ritenuto pertanto che, a seguito della nuova valutazione, prescritta dal citato proprio decreto n. 0102/Pres./2016, sussistano i requisiti patrimoniali legittimanti il mantenimento della personalità giuridica di diritto privato in capo all'Associazione incorporante "Società Velica di Barcola e Grignano – associazione sportiva dilettantistica";

Riconosciuta l'opportunità di provvedere all'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato del predetto atto di fusione per incorporazione delle citate Associazioni e, contestualmente, di provvedere altresì alla cancellazione dal Registro medesimo dell'Associazione incorporata "Amici del mare - associazione sportiva dilettantistica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreta

1. È iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato l'atto di fusione per incorporazione dell'Associazione "Amici del mare - associazione sportiva dilettantistica", avente sede a Trieste, nell'Associazione "Società Velica di Barcola e Grignano – associazione sportiva dilettantistica", avente sede a Trieste, il quale, insieme alla situazione patrimoniale redatta dal Consiglio direttivo dell'Associazione incorporata e aggiornata al 30 novembre 2016, viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. L'Associazione incorporante "Società Velica di Barcola e Grignano – associazione sportiva dilettantistica", avente sede a Trieste, a seguito di una nuova valutazione circa la persistenza dei presupposti patrimoniali, mantiene la personalità giuridica di diritto privato e lo statuto approvato da ultimo con proprio decreto 22 giugno 2015, n. 0121/Pres.

3. È cancellata dal numero 254 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato l'Associazione "Amici del mare - associazione sportiva dilettantistica", avente sede a Trieste.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -